

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BRESCIA  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. *omissis* del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 e promossa

**da**

SOCIETÀ DI LEASING tramite la mandataria SOCIETÀ DI GESTIONE CREDITI

*ATTRICE*

**Contro**

SOCIETÀ UTILIZZATRICE

*CONVENUTA*

Le parti concludevano come da verbale di causa del 7.6.2018

**Fatto e diritto**

SOCIETÀ DI LEASING tramite la mandataria SOCIETÀ DI GESTIONE CREDITI, con ricorso ex art. 702 cpc, esponeva che SOCIETÀ DI LEASING aveva concesso in locazione finanziaria alla SOCIETÀ SRL un immobile sito in Avellino e descritto nel contratto n. *omissis* del 19.10.2006; che in data 19.6.2008 la conduttrice aveva ceduto il contratto alla SOCIETÀ UTILIZZATRICE; che l'utilizzatrice non aveva pagato il canone dovuto; che la locatrice, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 16 delle Condizioni Generali, aveva risolto il contratto con raccomandata del 22.9.2016.

Tutto ciò premesso, parte ricorrente chiedeva l'accertamento dell'avvenuta risoluzione e la condanna della conduttrice al rilascio dell'immobile.

Parte resistente si costituiva in giudizio, deducendo che competente a conoscere della controversia fosse il Tribunale di Avellino atteso che il titolo contrattuale speso dalla ricorrente era un contratto di locazione e che l'art. 447 bis cpc non consentiva deroghe pattizie alla competenza; che la procura alle liti era nulla; che la società locatrice aveva applicato interessi usurari e anatocistici; che la conduttrice aveva diritto alla restituzione dei canoni pagati ai sensi dell'art. 1526 c.c..

Il giudice designato disponeva il mutamento del rito.

In assenza di attività istruttoria, la causa era posta in decisione all'udienza del 7.6.2018.

L'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta è infondata.

Il contratto posto dall'attrice a fondamento della propria domanda non è un contratto di locazione ma, invece, un contratto di leasing, recentemente tipizzato dal legislatore.

*Sentenza, Tribunale di Brescia, Giudice Gianluigi Canali, n. 2733 del 15 ottobre 2018*

Al contratto di leasing non è applicabile l'art. 447 cpc e, pertanto, la normativa di riferimento in tema di competenza è quella di cui all'art 20 cpc derogabile dalla volontà delle parti le quali, ex art 17 del contratto di leasing, nel caso in esame, hanno individuato nel Tribunale di Brescia il giudice competente.

Poiché l'indicata pattuizione risulta debitamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c., il Tribunale di Brescia risulta essere il giudice competente a conoscere la controversia de qua.

Anche l'eccezione di nullità della procura alle liti risulta infondata, atteso che la mandataria SOCIETÀ DI GESTIONE CREDITI, che ha conferito il relativo mandato al legale, risulta autorizzata con procura notarile alla gestione stragiudiziale e giudiziale di tutti i diritti derivanti dal contratto di leasing.

Venendo ad esaminare la doglianza di parte convenuta in relazione all'usurarietà degli interessi, si deve, in primo luogo, evidenziare come la SOCIETÀ UTILIZZATRICE non abbia allegato quale sarebbe stato il tasso soglia violato.

Il comportamento processuale tenuto va censurato, in quanto non consente né alla controparte né al giudice di avere contezza delle allegazioni in fatto di parte resistente.

Quest'ultima avrebbe dovuto indicare in quale categoria il contratto doveva essere compreso e quale fosse il tasso soglia previsto alla stipulazione dello stesso.

Solo dopo aver allegato le indicate circostanze di fatto, parte convenuta avrebbe potuto e dovuto produrre in giudizio i decreti ministeriali relativi ai tassi soglia in precedenza individuati.

Naturalmente, trattandosi di fatti costitutivi dell'eccezione, la descritta attività assertiva avrebbe dovuto essere posta in essere in comparsa di costituzione.

Poiché in comparsa non vi è traccia di detta attività assertiva, l'eccezione va, sul punto, respinta.

E' solo per completezza, dunque, che va rammentato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "la natura di atto amministrativo dei decreti ministeriali osta all'applicabilità del principio "iura novit curia". Ne consegue che spetta alla parte interessata l'onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti (Cass. 15065 /2014).

L'indicato principio di diritto è stato affermato anche con riferimento al caso in esame.

Si è affermato che "poiché i decreti ministeriali hanno natura di atti meramente amministrativi, con la conseguenza che ad essi non è applicabile il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, codice procedura civile, la contestazione dell'applicazione da parte della banca di un tasso di interesse usurario deve essere sorretta dalla produzione in giudizio dei decreti attuativi della legge 7 marzo 1996, n. 108 che fissano la cd. soglia d'usura" ( Trib. Mantova 1.12.2009). E ancora "l'omessa produzione dei decreti ministeriali attuativi della legge 7 marzo 1996, n. 108 che fissano la c.d. soglia d'usura non può essere rimediata mediante il ricorso al principio "iura novit curia", di cui all'art. 113 cpc in quanto i predetti decreti ministeriali hanno natura di atti meramente amministrativi" (Trib Ravenna 29.5.2012).

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che "in tema di tasso di riferimento degli interessi, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di decreti ministeriali determinativi del suddetto tasso, allorché essi non risultino acquisiti agli atti del giudizio di merito, in quanto restando che la loro produzione non può avvenire per la prima volta nel giudizio di legittimità, in forza del divieto di cui al primo comma dell'art. 372 cod. proc. civ. - la loro natura di atti amministrativi rende inapplicabile il principio "iura novit" curia, di cui all'art. 113 cod.

*Sentenza, Tribunale di Brescia, Giudice Gianluigi Canali, n. 2733 del 15 ottobre 2018*

*proc. civ., che va coordinato con l'art. 1 delle disp. prel. al cod. civ., il quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto (principio affermato con riferimento a motivo di ricorso afferente alla violazione di decreti emanati ex artt. 20 del DPR n. 902/76, 2 e 3 della legge n. 108 del 1996 e 15 della legge n. 183 del 1976)" (Cass. 8742/2001.)*

Era, pertanto, onere di parte convenuta produrre i decreti ministeriali relativi ai periodi in cui, secondo la sua prospettazione, si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia, onde consentire al giudicante di verificare la fondatezza dell'assunto.

La mancata produzione dei decreti ministeriali, non consentendo la verifica in questione, determina il rigetto, sul punto, dell'eccezione.

E' solo per completezza, dunque, che si prende in considerazione un ulteriore motivo di infondatezza dell'eccezione, con riferimento agli interessi moratori.

Com'è noto, il quadro normativo in tema di usura è stato riformato dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, la quale è, innanzitutto, intervenuta sull'art. 644 c.p., che, nella formulazione attuale, punisce chiunque si faccia dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari. Ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Il pendant di tale disposizione in ambito civilistico è rappresentato dal secondo comma dell'art. 1815 c.c. (anch'esso modificato dalla legge 108), ai sensi del quale, laddove siano convenuti interessi usurari, "la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". La legge 108 ha rimesso al Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, l'individuazione, mediante rilevazioni trimestrali, del tasso soglia, superato il quale gli interessi devono essere considerati usurari.

La questione, sorta già all'indomani dell'entrata in vigore di tale normativa, ha per oggetto, come si accennava, l'estendibilità della disciplina anti-usura agli interessi moratori. Gli interpreti, al riguardo, hanno assunto posizioni contrastanti. Secondo un primo orientamento, il combinato disposto dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma secondo, c.c., sarebbe operante anche nel caso di interessi moratori. Questa tesi si fonda essenzialmente sul disposto dell'art. 1, comma primo, del d.l. 29.12.2000, n. 394, di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, l. 28.2.2001, n. 24, il quale ha ricondotto alla nozione di interessi usurari quelli convenuti "a qualsiasi titolo". Da ciò deriverebbe l'applicazione del tasso soglia fissato dal Ministero anche agli interessi moratori, che, dunque, in caso di superamento del limite, sarebbero qualificabili come usurari.

A tale tesi si è contrapposto l'orientamento che esclude l'applicabilità della disciplina anti-usura agli interessi di mora, valorizzando la distinzione funzionale fra interessi moratori e interessi corrispettivi. Nello specifico, i secondi avrebbero una funzione remunerativa, costituendo il corrispettivo di una prestazione di denaro, mentre i primi avrebbero natura risarcitoria, e quindi rappresenterebbero la liquidazione forfettaria del danno in caso di ritardato adempimento nelle obbligazioni pecuniarie. Tale tesi è suffragata dal dato testuale dell'art. 644 c.p., il quale sanziona chiunque si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. La dizione della legge "in corrispettivo" si riferirebbe, invero, ad interessi che stiano in un rapporto di sinallagmaticità rispetto al finanziamento e, dunque, condurrebbe a limitare l'operatività della stessa ai soli interessi corrispettivi.

Assimilando sul piano funzionale la pattuizione relativa agli interessi moratori ad una clausola penale, la tutela del debitore sarebbe dunque affidata all'art. 1384 c.c., che consente al Giudice di diminuire in via equitativa la penale laddove l'obbligazione principale sia stata eseguita in parte ovvero l'ammontare della penale sia manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento. Inoltre, al fine di evitare eventuali pattuizioni elusive, tale orientamento ritiene applicabile la disciplina del contratto in frode alla legge di cui all'art. 1344 c.c. nelle ipotesi in cui vengano previsti in capo al debitore termini di adempimento così ravvicinati da porre quest'ultimo

*Sentenza, Tribunale di Brescia, Giudice Gianluigi Canali, n. 2733 del 15 ottobre 2018*

quasi immediatamente in posizione di inadempimento, facendo sì che i tassi moratori, anziché trovare applicazione solo con riferimento alla fase patologica del rapporto, finiscano per regolare anche la fase fisiologica dello stesso.

Questo giudice ritiene di aderire a tale secondo indirizzo. Oltre alle considerazioni sin qui svolte, vi sono infatti ulteriori elementi che inducono ad escludere che gli interessi moratori possano essere attratti nell'ambito della disciplina anti-usura.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella L. 10 novembre 2014, n. 162, l'art. 1284, al comma quarto, stabilisce che, nel caso in cui le parti non abbiano determinato la misura degli interessi, *“dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”*. Il riferimento è dunque al D. lgs 231/02, che determina il saggio degli interessi legali di mora *“in misura pari al saggio d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali”* maggiorato di 8 punti percentuali. Il nuovo art. 1284 c.c. intende contrastare il fenomeno dell'autofinanziamento a basso costo connesso alla durata di un giudizio ordinario di primo grado: il debitore preferirebbe in sostanza lucrare dal mantenimento della disponibilità delle somme per un tempo indeterminato ad un tasso molto contenuto. Con l'applicazione degli interessi moratori di cui al d.lgs. 231 a partire dalla domanda giudiziale, questa convenienza viene meno. Il legislatore si è mosso dunque in una direzione opposta rispetto a quella tenuta nel fissare la disciplina antiusura per i corrispettivi: se per questi la legge ha inteso limitare il costo del denaro a vantaggio del debitore, individuando un limite oltre il quale il tasso deve considerarsi usurario, con riferimento ai moratori è stata considerevolmente innalzata la misura degli interessi legali di mora al fine di scoraggiare i ritardi negli inadempimenti. Ciò costituisce una conferma del fatto che il legislatore, nel disciplinare gli interessi moratori, utilizza logiche e parametri differenti da quelli utilizzati per i corrispettivi.

Inoltre, l'applicazione del tasso soglia anche ai moratori produrrebbe una contraddizione sistematica, in quanto, di regola, il tasso di cui al d.lgs 231/02 è superiore al tasso soglia ministeriale. Nello specifico, si potrebbe determinare una situazione irragionevole in cui, nell'ipotesi di previa pattuizione di interessi, il creditore che agisca per ottenerne il pagamento in misura superiore al tasso soglia ministeriale ma inferiore al saggio ex art. 1284, comma quarto, si vedrebbe respingere la propria domanda; al contrario, nel caso di mancata pattuizione, il creditore potrebbe agire chiedendo la corresponsione degli interessi nella misura stabilita dal d.lgs. 231, che, seguendo la tesi qui contestata, dovrebbe tuttavia considerarsi usuraria.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, questo Giudice ritiene non applicabile la disciplina anti-usura agli interessi moratori.

Per quanto riguarda la doglianza relativa alla presunta applicazione di interessi anatocistici, se ne deve rilevare l'assoluta genericità.

Comunque, qualora parte resistente avesse voluto lamentare che in seguito alla rinegoziazione del leasing le rate non pagate fossero state considerate capitale, è evidente che, trattandosi di pattuizione voluta da entrambe le parti ed in assenza dell'allegazione che gli interessi delle rate scadute non fossero dovute da meno di sei mesi, non sussista alcuna violazione dell'art 1284 c.c.

Qualora, invece, la società conduttrice avesse voluto lamentare l'applicazione del c.d. ammortamento alla francese occorre fare alcune precisazioni.

Nel nostro ordinamento è molto diffuso il piano di ammortamento “alla francese”, mentre trova minore utilizzo il piano di ammortamento “all'italiana”.

Nel primo caso, ogni rata di pagamento si compone di due voci: un certo importo a titolo di capitale e un certo importo a titolo di interessi. L'ammontare di ciascuna rata è uguale (con la precisazione che

*Sentenza, Tribunale di Brescia, Giudice Gianluigi Canali, n. 2733 del 15 ottobre 2018*

se il tasso è variabile la rata rimane eguale fino a che non muta il tasso di riferimento come ad es. l'Euribor), con la conseguenza che all'inizio il cliente paga una quota maggiore di interessi. Difatti, la somma pagata dal mutuatario viene prima imputata agli interessi e poi al capitale. Nel secondo caso, l'importo di capitale che il cliente rimborsa con ciascuna rata è eguale. Di conseguenza l'importo totale della rata è variabile ed è più alto all'inizio, quando, poiché il capitale è stato rimborsato solo in minima parte, sono dovuti più interessi. La somma che il cliente paga a titolo di interessi a parità di tasso e di durata è minore nell'ammortamento all'italiana, in quanto in questo caso il capitale viene rimborsato prima grazie ad un maggior sforzo economico del soggetto finanziato.

L'ammortamento alla francese, benché più oneroso, ha il vantaggio di rendere la rata, in assenza di variazione dei tassi (se si tratta di finanziamento a tasso variabile), sempre eguale a se stessa.

Entrambe le forme contrattuali descritte sono legittime, atteso che l'art. 1194 c.c. consente alle parti di regolare l'imputazione come meglio credono.

Il sistema di ammortamento alla francese non comporta alcun anatocismo, atteso che, nella prima rata, gli interessi si calcolano sulla somma finanziata e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente costituito dalla quota capitale ancora dovuta.

In via riconvenzionale subordinata, parte convenuta ha sostenuto che, poiché il leasing de quo doveva essere qualificato come traslativo, l'attrice, in caso di risoluzione del contratto, avrebbe dovuto restituire i canoni percepiti.

Il contratto per cui è causa è sicuramente qualificabile quale leasing traslativo, atteso che oggetto dello stesso è un immobile, il quale, per sua natura, mantiene sicuramente il proprio intero valore al termine del contratto di locazione finanziaria. D'altra parte, le parti hanno previsto per l'esercizio dell'opzione di acquisto un corrispettivo pari ad una frazione del valore dell'immobile, così chiarendo che con le rate di leasing il conduttore, più che assicurarsi il godimento del bene, ne acquistava "ratealmente" la proprietà.

Parte attrice, del resto, a fronte dell'affermazione circa la natura traslativa del leasing, nulla ha obiettato, limitandosi a formulare considerazioni giuridiche che quella natura presupponevano.

Ritenuto, quindi, non contestato e, comunque, dimostrato che il contratto per cui è causa debba essere qualificato quale leasing traslativo, occorre ricordare che l'art. 1526 secondo comma c.c. prevede che *"qualora sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta"*.

Il citato secondo comma consente, quindi, alle parti di derogare alla disciplina prevista dal primo comma secondo cui *"se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno"*.

A fronte della regola generale secondo cui le rate pagate devono essere restituite, salvo il risarcimento del danno, è consentito alle parti, sempre salvo il risarcimento dell'ulteriore danno, stabilire che le rate già pagate siano trattenute a titolo di indennizzo.

Ai sensi dell'art. 1384 c.c. è, poi, consentito ai contraenti di prevedere che la società di leasing possa pretendere, a titolo di penale, le rate scadute e non pagate, oltre alla rate a scadere attualizzate, al netto della somma incassata dalla ricollocazione sul mercato dell'immobile o, qualora la società di leasing preferisca non procedere alla vendita, al netto del valore di mercato dell'immobile alla data della risoluzione.

*Sentenza, Tribunale di Brescia, Giudice Gianluigi Canali, n. 2733 del 15 ottobre 2018*

In questo senso si è espresso anche il legislatore che, nel disciplinare la risoluzione del contratto di leasing, con la legge n. 208/2015 comma n. 78, ha previsto che *“in caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al periodo precedente, la banca o l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore”*.

Secondo alcuni, la norma non sarebbe applicabile solamente al leasing abitativo, ma porrebbe una regola che troverebbe applicazione nella locazione finanziaria in generale.

Secondo altri, invece, la disciplina dovrebbe essere applicata solamente agli immobili destinati ad abitazione principale del contraente utilizzatore.

Anche seguendo questa seconda impostazione, sembra difficile ritenere che il legislatore abbia inteso dettare nei confronti di un soggetto debole (le giovani coppie che hanno acquistato un immobile) una norma più severa rispetto a quella (l'art. 1526 c.c.) che la giurisprudenza è solita applicare nei confronti di utilizzatori, quali le società di capitali, sicuramente meno bisognosi di tutela e protezione.

Si deve, in altre parole, escludere che mentre un imprenditore commerciale inadempiente debba essere tenuto a pagare solamente l'equo compenso, una coppia che abbia necessità di acquistare la propria casa di abitazione, oltre a non avere diritto alla restituzione dei canoni pagati, debba corrispondere i canoni scaduti e quelli a scadere al netto di quanto ricavato dalla vendita dell'immobile.

E' evidente che un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina citata non può consentire al soggetto meno bisognoso di tutela (l'imprenditore) di godere di una disciplina più favorevole rispetto a quella esplicitamente prevista per il soggetto più debole, con conseguente necessità di applicare la norma a tutti i contratti di leasing.

La recente normativa in tema di leasing, introdotta con legge 127/2017, ha definitivamente ammesso la possibilità che la società di leasing possa trattenere i canoni percepiti e pretendere il pagamento del capitale residuo al netto del valore del bene.

A prescindere dall'introduzione della citata normativa, non direttamente applicabile al caso in esame *ratione temporis*, occorre rilevare come le parti avessero pattuito il diritto del locatore di trattenere i canoni pagati e di pretendere il pagamento di quelli scaduti ed a scadere, al netto del valore del bene.

Detta clausola, come più volte ritenuto dal Tribunale, è valida in quanto conforme all'art 1526 secondo comma c.c. (vedi ora Cass. 15202/18).

La clausola, che ha natura di penale, può essere evidentemente ricondotta ad equità dal giudice ex art. 1384 c.c., qualora la parte interessata dimostri che la sua applicazione porterebbe a conseguenze inique.

Nel caso in esame, poiché la società di leasing, con l'applicazione della clausola sopra indicata, non otterrà una somma maggiore di quella che avrebbe percepito dall'esecuzione del contratto, si deve escludere l'iniquità della penale pattuita.

Le spese di lite sono poste a carico della convenuta e sono liquidate in € 27.804,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cpa di legge.

**P.Q.M.**

*Sentenza, Tribunale di Brescia, Giudice Gianluigi Canali, n. 2733 del 15 ottobre 2018*

Il Tribunale, ogni altra domanda ed accezione respinta,  
dichiara risolto il contratto di leasing in data 22.9.2016;  
condanna parte convenuta all'immediato rilascio, libero da persone e cose e nella disponibilità di parte  
ricorrente, dell'immobile sito in Avellino in Corso Vittorio Emanuele nn. 35-37-39 e meglio descritto  
in ricorso;  
condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite liquidate in motivazione.  
Così deciso in Brescia il 29.9.2018

Il Giudice

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati  
personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS